

Il Giudice Designato

Visto il ricorso per provvedimenti cautelari di urgenza depositato dalla ~~Università Telematica Pegaso~~ nonché dal Prof. ~~Riccardo Fagnano~~ e dal dott. ~~Gianni Giuseppe Pizzarello~~, nella asserita rispettiva qualità di Rettore e Direttore Amministrativo della medesima Università, con cui si sollecitavano specifici provvedimenti nei confronti della CCIA e si contestavano le intercorse determinazioni della ~~Università Telematica Pegaso S.p.a.~~, esercente la promozione ed il sostegno del predetto ente universitario, ed il conseguente provvedimento presidenziale di sospensione inaudita altera parte della esecuzione delle deliberazioni del c.d.a. della S.p.a. ~~Università Telematica Pegaso~~ adottate il 6 luglio ed il 9 luglio 2010;

viste le difese tutte proposte dal dott. ~~Dimitri Iannino~~, in proprio e quale presidente del c.d.a. della ~~Università Telematica Pegaso~~ nonché quale presidente del c.d.a. della ~~Università Telematica Pegaso S.p.a.~~ e le successive difese depositate da ~~Elio Palmista~~ e ~~Giuseppe Nanni~~ nonché da ~~Mario Pucillo~~ e ~~Gianni di Giandomenico~~ e dalla Camera di Commercio di Napoli, tutti costituitosi all'udienza del 28 luglio 2010;

vista la comparsa del nuovo difensore costituitosi all'udienza del 28/7/2010 per gli originari ricorrenti nonché per il dott. ~~Gianni Russo~~ nella asserita qualità di Direttore Amministrativo dell'~~Università Telematica Pegaso~~;

considerato che oggetto della presente impugnativa, anche per la parte indicata quale oggetto del successivo e non ancora instaurato procedimento di merito, risultano essere - per deduzione espressa contenuta nel medesimo atto introduttivo (e ribadita nel relativo comparto riservato alle conclusioni di merito) - due deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della ~~Università Telematica Pegaso S.p.a.~~ rispetto alle quali tuttavia gli odierni ricorrenti risultano sprovvisti di qualsivoglia legittimazione ad impugnare, trattandosi di prerogativa riservata ex lege al solo collegio sindacale ovvero agli amministratori assenti o dissenzienti ovvero ai soci, limitatamente alle deliberazioni lesive dei propri diritti (qualità è presupposti nemmeno dedotti o rivendicati dagli istanti), onde si impone la immediata revoca della intercorsa sospensione, tenuto anche conto che, per effetto del rinvio all'art. 2378 c.c., espressamente contenuto nell'art. 2388 c.c. (che disciplina la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e definisce la legittimazione all'impugnazione), risulterebbe comunque interdetto il formale ricorso alla presente cautela di urgenza (così come testualmente evocata in ricorso: "dichiarare la sospensione dell'efficacia delle delibere del Cda della Spa adottate in data 06 e 09 luglio 2010...") per difetto della pregressa instaurazione della causa di merito il cui atto introduttivo, per specifica previsione della citata disposizione codicistica, va depositato anche in copia unitamente al ricorso contenente la istanza di sospensione (il che preclude altresì analoga cautela pur genericamente sollecitata nel medesimo scritto difensivo, con riferimento ad "...ogni altro atto, provvedimento ovvero delibera eventualmente adottati dall'Università nella composizione illegittimamente determinata dalla Spa...", che non risulta specificamente individuato nè fatto oggetto di qualsivoglia pregressa formale impugnazione);

considerato che deve anche ritenersi radicalmente esclusa ogni diversa possibile sussunzione della fattispecie in esame sotto l'egida dell'art. 700 c.p.c. (funzionale alla ipotizzata adozione di una cautela atipica di identico contenuto: sospensione della efficacia delle delibere del Cda della Spa), per carenza del relativo requisito di "residualità" evocato dall'incipit della citata disposizione processuale (da intendersi riferito al complessivo sistema cautelare, anche esterno al cpc, come pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza in materia), la descritta tipicità di cautela (in ambito societario) precludendo, all'evidenza, ogni ulteriore possibile sindacato, interno od esterno, in ordine alle determinazioni societarie, da parte di soggetti privi

della necessaria legittimazione ad agire nella propria sede naturale (con riferimento alla similare fattispecie del socio, privo della legittimazione ad impugnare la delibera per difetto della percentuale minima prescritta, cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 16 marzo 2004 in Gjur. Merito 4, 2490 secondo cui "l'eventuale riconoscimento della facoltà di ottenere la sospensione comporterebbe un surrettizio aggiramento della ratio della limitazione, avendo il legislatore evidentemente inteso... restringere il novero dei soggetti in grado di interferire (in negativo) sul funzionamento del meccanismo (assembleare) nel suo complesso; più in generale, sui rapporti fra sospensione cautelare della delibera ex art. 2378 c.c. ed art. 700 c.p.c., cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 6 ottobre 1998 in Le Società 5, 1999, 601 ss. nonché, di recente ad opera di questa stessa Sezione, Tribunale Napoli 4 febbraio 2010 fall. A.I.P. Azienda Italiana Petroli c/ E.L.P.I.S. S.r.l. ed altri);

considerato che d'altronde, anche a voler diversamente argomentare ed a voler qui individuare un qualsivoglia margine operativo alla citata disposizione processualciviltistica (cd. tutela cautelare atipica), giammai potrebbe configurarsi, in terminis, una diretta caducazione -- in via giudiziaria ordinaria e per iniziativa di soggetti terzi (ed estranei alla società) ancorché in ipotesi lesi o comunque diversamente incisi dalle (ritenute illegittime) deliberazioni dell'ente

della "determinazione" lesiva (ex se considerata), potendo al più ipotizzarsi un "intervento" sul piano degli "effetti" dell'atto (rispetto al quale, soltanto, il terzo può darsi legittimato a reagire), calibrando le opportune richieste cautelari in funzione della natura, riparatoria o ripristinatoria della tutela (patrimoniale o reale) effettivamente sollecitata e/o concretamente esercitata (ipotesi nella presente fattispecie cautelare nemmeno astrattamente evocabile, avendo gli istanti espressamente sollecitato un intervento "diretto" sulle relative determinazioni volitive onde ottenerne la formale sospensione, in funzione di un giudizio di merito espressamente connesso "alla declaratoria di nullità delle deliberazioni adottate");

considerato che siffatto deficit assertivo (sia con riferimento ad una diversa conformazione del diritto azionato sia con riguardo al precipuo contenuto del relativo petitum cautelare, da ritenersi non successivamente emendabile rispetto alla originaria formulazione attese le specifiche eccezioni sul punto formulate dai resistenti) preclude dunque qualsivoglia eventuale ulteriore pronunciamento ad opera della presente giustizia, rispetto ad eventuali alternative di tutela "esterna", pur astrattamente azionabili da parte di soggetti terzi in ipotesi incisi da determinazioni volitive ritenute illegittime (ma sottratte al di loro diretto sindacato), atteso il vincolo di necessaria strumentalità tra la tutela cautelare e quella di merito in virtù del quale: -) il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. (cd. periculum in mora) va relazionato al diritto che la parte intende far valere nel giudizio di merito; -) il contenuto della decisione di merito costituisce il limite stesso al potere di scelta del giudice della cautela non potendo l'istante ottenere in via provvisoria e cautelare più di quanto potrà legittimamente richiedere ed ottenere dal giudice del merito, con riferimento alle norme sostanziali da applicare sia in sede cautelare che di merito; -) il giudice cui sia richiesto un provvedimento di urgenza non gode di discrezionalità con riferimento al contenuto del provvedimento stesso, essendo vincolato all'esatto rispetto di quanto richiesto dalle parti e quindi al petitum come indicato nel ricorso introduttivo (onde richiesto di un provvedimento cautelare non può emanarne uno diverso);

considerato che nemmeno è possibile dar corso alla sollecitata declaratoria di irregolarità delle trascrizioni poste dall'ufficio REA della CCIAA, trattandosi di competenza riservata al Giudice del Registro ex art. 2191 c.c. (al di fuori della quale il sollecitato accertamento di "irregolarità" giammai sarebbe ipotizzabile come sindacato dell'attività compiuta dal Conservatore, in tal veste qui formalmente evocato in giudizio, ma al più quale conseguenza indiretta o riflessa di un vizio di merito della deliberazione oggetto di iscrizione, il cui

accertamento deve tuttavia qui ritenersi precluso, così come proposto dagli istanti, per tutti i motivi in precedenza espressi);

considerato che nemmeno risulta adeguatamente documentato l'indebito rifiuto della CCHA (attraverso la esibizione di un motivato provvedimento, in altro modo suscettibile di sindacato nella presente sede giudiziale) ad eseguire trascrizioni di atti in presenza dei necessari presupposti di legge e di cui sia contestualmente ed effettivamente comprovata l'efficacia (trattandosi di comportamenti definiti dagli stessi ricorrenti come "fattuali" ed in contrasto con presunte prassi ovvero con pretesi "usi, consuetudini e procedure seguite per qualsiasi altro atto depositato da qualsiasi società od ente", non meglio identificati né ulteriormente argomentati nella presente sede giudiziale);

considerato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza

p.q.m.

revocata ogni precedente determinazione, ivi compresa la intercorsa sospensione inaudita altera parte delle citate deliberazioni, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore di ciascuna delle controparti unitariamente costituite, in complessivi €. 3.100,00 di cui €. 100,00 per spese, oltre iva e p.a. e spese generali.

Napoli 4 agosto 2010

CASO.it

Il Giudice Designato

04/08/2010

per p.c. visi c.c. per CCIAA Napoli


Nedea M.A. Catalano x avv. Carlo Esti

04/8/2010

segue su Kartella

04/8/2010

su Firmamento
2 copie cartacee



[Handwritten signature]